

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RANIERI, PINZA, QUARTIANI, CHIAROMONTE,
SANTAGATA, NICOLA ROSSI, MARCORA**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti le incompatibilità, l'abolizione delle preferenze e la tutela delle pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Presentata il 7 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante « Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » necessita di alcune modifiche al fine di recepire la decisione 2002/772/CE Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 che prevede, tra l'altro, l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo.

L'occasione è pertanto propizia — oltre che per recepire tale incompatibilità ed estenderla anche ai consiglieri regionali e altre figure che ricoprono cariche istituzionali nei comuni capoluogo e con popolazione superiore 100.000 abitanti nonché nelle province, visto il nuovo rilievo assunto dalle regioni e dagli enti locali a seguito della riforma del titolo V della parte se-

conda della Costituzione — per affrontare anche il problema del voto di preferenza, peraltro plurimo, per l'elezione della rappresentanza italiana a Strasburgo, in quanto i grandi Paesi, con elevato numero di seggi, ricorrono al sistema plurinomiale con lista bloccata in grado di innalzare la qualità della rappresentanza ed abbassare il costo delle campagne elettorali, sempre altissimo, quando a prevalere è, invece, la personalizzazione connessa alla ricerca del voto individuale di preferenza.

Con la presente proposta di legge non si assume a riferimento il sistema uninominale, anche se compatibile con il metodo proporzionale di assegnazione dei seggi, come invece altri Paesi fanno, ma si propongono liste plurinomiali bloccate in ogni circoscrizione.

Si intende, perciò, eliminare il sistema delle preferenze, che divide le forze politiche al loro interno, ed avvicinare elettori ed eletti. La lista bloccata può prestarsi all'obiezione di ridurre il potere degli elettori e delle elettrici e di accrescere quello delle segreterie di partito. Riteniamo, però, che la gara delle preferenze sia un debole surrogato della partecipazione attiva dell'elettorato nella selezione delle candidature e che la questione debba

essere affrontata stabilendo, con legge, procedure certe e trasparenti di selezione delle candidature (in Parlamento vi sono proposte che vanno in questa direzione) o, almeno, attraverso i regolamenti dei partiti e delle coalizioni.

Infine, in attuazione della recente riforma dell'articolo 51 della Costituzione, riteniamo opportuno prevedere la parità di rappresentanza dei sessi nelle liste elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Incompatibilità).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La carica di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- a) senatore;
- b) deputato;
- c) presidente di giunta regionale;
- d) assessore regionale;
- e) consigliere regionale;
- f) presidente di provincia;
- g) sindaco di comune capoluogo di provincia;
- h) sindaco di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti ».

ART. 2.

(Pari opportunità).

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di riconsiderazione, le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato ».

ART. 3.

(Abolizione delle preferenze).

1. All'articolo 12, decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: « il collegamento » sono aggiunte le seguenti: « nonché l'ordine progressivo di

presentazione dei candidati delle liste collegate ».

2. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore non può esprimere preferenze nell'ambito della lista votata ».

3. All'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i numeri 3) e 4) sono abrogati.

ART. 4.

(Assegnazione dei seggi nelle liste).

1. All'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine progressivo di presentazione »;

b) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: « Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati ai sensi del primo comma »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata possa essere proclamato eletto, l'ultimo posto spetta al candidato di minoranza linguistica la cui lista ha ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50.000 ».

